

L'Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, Laurent Viérin, richiama la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 recante: "Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura" ed, in particolare, l'articolo 17 "Animazione sociale e culturale delle comunità", che prevede la possibilità di concedere aiuti a fondo perduto agli enti locali e alle loro forme associative o a soggetti privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo.

Ricorda che la l.r.17/2016 è entrata in vigore il 24 agosto 2016 ed ha sostituito, abrogandola, la precedente normativa in materia, contenuta nella l.r. 12 dicembre 2007, n. 32.

Ricorda, inoltre, che tali eventi rivestono un carattere rilevante nell'animazione sociale e culturale delle comunità agricole e consentono di promuovere l'unicità delle produzioni agricole locali presso la popolazione residente e presso i turisti.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 15 gennaio 2018, con la quale si approvavano i criteri applicativi per la concessione di aiuti a enti locali e loro forme associative o a soggetti privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo, di cui al suddetto articolo 17, comma 1, lett. c), della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 recante: "Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura".

Ricorda che i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 2018 demandavano all'attività di una commissione tecnica la definizione delle priorità di finanziamento e delle percentuali di aiuto in relazione alla tipologia di manifestazione e non prevedevano massimali di spesa.

Comunica che gli uffici competenti ritengono opportuno che per la determinazione della spesa ammissibile a contributo siano adottati criteri di valutazione delle manifestazioni per tipologia e qualità (punteggio).

Evidenzia, inoltre, l'esigenza, ravvisata dagli uffici competenti, di escludere dalla tipologia di manifestazioni di cui trattasi, le manifestazioni e gli eventi costituiti, in forma itinerante o stanziale sul territorio regionale, da fasi eliminatorie e da finale di Batailles de Reines, de Moudzon et de Chèvres, tenuto conto delle peculiarità di tali eventi, che saranno oggetto puntuale di specifico atto amministrativo concernente la concessione di aiuto.

Riferisce, inoltre, in ordine all'esigenza, anch'essa rappresentata dai competenti uffici, di definire, nell'ambito dei criteri in argomento, le date di scadenza per la presentazione delle domande di liquidazione (art. 8, comma 5), le modalità di pagamento delle spese rendicontabili (art. 9), la composizione della Commissione tecnica di valutazione delle domande e le sue specifiche funzioni (art. 10) nonché di stabilire quanto segue:

- in caso di stanziamento di bilancio insufficiente per coprire la totalità delle richieste di aiuto, sarà operata una riduzione lineare sulla spesa determinata (art. 6, comma 2);
- per l'ottenimento dell'anticipo del contributo pari all'80% è necessario prevedere la stipula di una fidejussione bancaria (art. 8 comma 4).

Propone pertanto di approvare i nuovi criteri applicativi per la concessione di aiuti agli enti locali e alle loro forme associative o a soggetti privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo, svolte nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, Laurent Viérin;
- richiamata la legge regionale n. 17 del 3 agosto 2016;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28.12.2018 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il Coordinatore del Dipartimento agricoltura in assenza del Dirigente della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, nell'ambito del programma n. 16.001 – sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura in assenza del Dirigente della Struttura produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari dell'Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i criteri applicativi per la concessione di aiuti agli enti locali e alle loro forme associative o a soggetti privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo, svolte nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della l.r. 17/2016, secondo le disposizioni contenute nell'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 15 gennaio 2018;

3. di dare atto che le disposizioni applicative per gli aiuti di cui sopra hanno decorrenza dall'anno 2019 e che i relativi contributi trovano copertura sui capitoli U0022064 “Trasferimenti correnti a enti sociali privati per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo” e U0023141 “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo”, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

4. di prenotare per l'anno 2019 la spesa complessiva di euro 102.500,00 (centoduemilacinquecento/00) imputandola:

- per un importo di euro 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo U0022064 “Trasferimenti correnti a enti sociali privati per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo”, del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2019/2021 che presenta necessaria disponibilità;

- per un importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) sul capitolo U0023141 “Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo”, del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2019/2021 che presenta necessaria disponibilità;

5. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta, come stabilito dall'articolo 31, comma 2 della l.r. 17/2016, nonché sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura.

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Aiuti agli enti locali e alle loro forme associative o a soggetti privati che operano senza fine di lucro, per l'animazione sociale e culturale delle comunità di cui all'art. 17 comma 1, lettera c) del Capo II della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

2. Tipologia di intervento

- 2.1 Sono concessi contributi per la realizzazione, in Valle d'Aosta, a decorrere dal gennaio 2019, di manifestazioni tematiche di interesse agricolo dirette a valorizzare, promuovere e salvaguardare l'identità e la cultura rurale della comunità valdostana, i prodotti agricoli regionali e i prodotti locali trasformati. Sono escluse le manifestazioni o gli eventi costituiti, in forma itinerante o stanziale sul territorio regionale, da fasi eliminatorie e da finale di Batailles de Reines, de Moudzon e de Chèvres, di radicata tradizione agropastorale, che sono oggetto puntuale di specifico atto amministrativo concernente concessione di aiuto.
- 2.2 In funzione della loro tipologia sono considerate:
- a) **manifestazioni a valenza regionale** gli eventi organizzati sul territorio regionale in forma itinerante;
 - b) **manifestazioni a valenza primaria** gli eventi che per la loro rinomanza, promuovendo eventi tradizionali legati alla cultura agricola e ai prodotti locali, sono tali da rappresentare l'immagine dell'intera regione;
 - c) **manifestazioni a valenza locale** gli eventi organizzati sul territorio comunale o locale;
 - d) **manifestazioni a valenza intercomunale** gli eventi organizzati sul territorio di più comuni.

3. Beneficiari

- 3.1 Enti locali e loro forme associative o soggetti privati che operano senza fine di lucro, quali associazioni, pro loco e comitati, i cui statuti e regolamenti prevedano scopi coerenti con le finalità dell'iniziativa da svolgere e abbiano sede ed operino nell'ambito territoriale della Valle d'Aosta.

4. Costi ammissibili

- 4.1 Sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto esclusivamente le seguenti voci di spesa:
- a) **spese di organizzazione**: allacciamenti e forniture di elettricità e acqua, servizio fonico, vigilanza, assicurazione, piani di sicurezza, spese di locazione e

allestimento capannoni e toilettes chimiche, servizio di assistenza veterinaria, sanitaria (Croce rossa, 118) vigili del fuoco;

- b) **spese di informazione e promozione:** effettuate attraverso realizzazione di materiale informativo promozionale, acquisto spazi promozionali su carta stampata, radio, televisione, internet, affissione manifesti e locandine;
- c) **spese di animazione con gruppi valdostani:** gruppi folkloristici, compagnie teatrali, gruppi musicali e corali, non altri;
- d) **spese per premi non erogati in denaro:** premi conferiti ai premiati e/o ai partecipanti fino ad un valore massimo di euro 150 lordi per premio (massimo 12 premi per manifestazione organizzata);
- e) **spese di ristorazione per comitato organizzatore:** adeguatamente rendicontate, per un numero massimo di 15 persone per un pasto giornaliero, per ogni singolo appuntamento, con importo massimo, a persona, di 15 euro. Non sono ammesse altre voci di spesa;
- f) **acquisto di prodotti locali in filiera completa o parziale:** da servire in degustazioni guidate allo scopo di esaltare le caratteristiche qualitative dei prodotti del territorio. Sono comprese tra le spese ammissibili quelle legate alla degustazione (come le spese per le collaborazioni esterne con i sommeliers, i cuochi, l'acquisto di materiali utili all'organizzazione e alla realizzazione degli assaggi);
- g) **Iva,** è ammessa ad agevolazione esclusivamente se costituisce per intero un costo definitivo non recuperabile.

Non sono ammesse spese per oneri e tributi e altre voci di spesa non indicate al punto 4.1

- 4.2 Sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente le iniziative avviate dopo la presentazione delle domande di sostegno. Nei casi in cui il richiedente avvii la realizzazione degli eventi dopo la presentazione della domanda di sostegno, ma prima della data del documento di approvazione dell'aiuto, lo fa a proprio rischio. Potrebbe, infatti, accadere che la proposta presentata non sia accolta oppure lo sia solo in parte. In quest'ultimo caso soltanto le spese conformi all'atto di approvazione saranno riconosciute ammissibili.

5. Condizioni di ammissibilità

- 5.1 Gli interventi sono ammissibili a condizione che:

- a) abbiano ottenuto un punteggio superiore a 16;
- b) il prodotto promosso dalla manifestazione sia di produzione regionale.

6. Intensità dell'aiuto

- 6.1 L'aiuto è fissato nella misura **del 90 per cento della spesa ammessa.**

- 6.2 Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio risulti insufficiente, sarà operata una riduzione lineare sulla spesa determinata ai sensi del punto 7, in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità.

- 6.3 In caso di ulteriori fondi resi disponibili nel bilancio regionale nel corso dell'anno di riferimento, gli importi degli aiuti potranno essere integrati, per tutti i richiedenti, nel limite della spesa ammissibile, già calcolata in fase istruttoria.
- 6.4 Qualora i destinatari ultimi degli aiuti siano associazioni o comitati espressione degli stessi enti pubblici o privati che operano senza fine di lucro e svolgono tuttavia, in occasione della manifestazione oggetto del contributo un'attività economica, l'aiuto è concesso all'ente richiedente in regime "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
- 6.5 Qualora i beneficiari finali dell'aiuto concesso all'ente pubblico o privato che opera senza fine di lucro siano aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il suddetto aiuto sarà erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 sopracitato.
- 6.6 L'importo complessivo dell'aiuto eventualmente concesso in "de minimis" a una medesima azienda non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'eventuale erogazione del nuovo aiuto "de minimis" potrà avvenire solo previo accertamento che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dal beneficiario ultimo, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due precedenti, a un livello eccedente il massimale previsto.

7. Determinazione della spesa ammissibile

- 7.1 A ogni intervento proposto è assegnato un punteggio in funzione del giudizio attribuito a ognuno dei seguenti aspetti:
- a) mantenimento e promozione dell'identità e della cultura rurale;
 - b) correlazione tra luogo della manifestazione e vocazione del territorio;
 - c) presenza di altri prodotti o eventi qualificanti la manifestazione;
 - d) valore turistico e promozionale dell'evento e della serie di eventi correlati;
 - e) molteplicità degli operatori del territorio e portatori di interesse collettivi operativamente coinvolti;
 - f) valorizzazione dei prodotti agricoli e del territorio concretamente promossi e utilizzati.
- 7.2 A ogni giudizio espresso corrisponde il relativo punteggio come segue:

Giudizio	Punteggio
scarso	0
sufficiente	2
discreto	3
buono	4
ottimo	5

- 7.3 La spesa ammissibile è calcolata in funzione del punteggio ottenuto e della tipologia di manifestazione secondo la tabella seguente:

Tipologia di manifestazione	Punteggio	Spesa ammissibile
-----------------------------	-----------	-------------------

valenza regionale o primaria	16-21	25.000 euro
valenza regionale o primaria	22-26	28.000 euro
valenza regionale o primaria	27-30	30.000 euro
valenza locale o intercomunale	16-21	1.500 euro
valenza locale o intercomunale	22-26	1.650 euro
valenza locale o intercomunale	27-30	1.800 euro

- 7.4 Nel caso in cui l'importo previsto al punto precedente sia superiore al preventivo di spesa revisionato, la spesa ammissibile sarà pari a quest'ultimo.

8. Procedimento amministrativo

- 8.1 Il dirigente della struttura competente è responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni. La responsabilità dell'istruttoria è, invece, assegnata al tecnico istruttore della pratica.
- 8.2 Le domande di aiuto devono essere trasmesse all'Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali – Località La Maladière – Rue de La Maladière, 39 - 11020 Saint-Christophe entro il **28 febbraio** di ogni anno o il primo giorno feriale successivo, nel caso in cui tale data dovesse cadere di giorno festivo o prefestivo. Le domande sono inoltrate attraverso l'utilizzo dei facsimili appositamente predisposti, reperibili sul sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it/agricoltura), e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto limitatamente alla prima istanza e, in quelle successive, solo se sono intervenute modifiche;
 - b) descrizione dettagliata e contenuto dell'iniziativa che si intende realizzare, compresi quindi la storicità della manifestazione, gli aspetti relativi al mantenimento e alla promozione della cultura rurale, alla valorizzazione dei prodotti agricoli e del territorio, al pubblico stimato nel corso delle ultime manifestazioni, alla correlazione tra luogo della manifestazione e la vocazione del territorio e infine alla presenza di altri prodotti o eventi qualificanti la manifestazione;
 - c) dettagliato preventivo di spesa a firma del legale rappresentante e il dettaglio delle entrate previste;
 - d) indicazione del beneficiario ultimo dell'aiuto erogato all'ente richiedente;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla tipologia di attività svolta, ai fini dell'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto e sul proprio regime IVA;
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dai beneficiari ultimi, nella quale viene preso atto della natura "de minimis" dell'aiuto richiesto e relativa agli aiuti di natura "de minimis" percepiti nell'arco dell'ultimo triennio con l'indicazione della spesa pro capite per l'iniziativa (documentazione da presentare solo nel caso in cui l'aiuto venga concesso in regime "de minimis");
 - g) dichiarazione del legale rappresentante che l'importo del contributo richiesto, sommato alle eventuali entrate, non supera l'importo delle spese sostenute e che non vengono percepiti altri finanziamenti dall'Amministrazione regionale e da enti pubblici per le voci di spesa coperte dal presente contributo.

L'Amministrazione potrà richiedere la presentazione di documentazione aggiuntiva ai fini della determinazione dell'aiuto. Tutti i documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente.

- 8.3 Entro il 30 aprile di ogni anno, il responsabile del procedimento provvede tramite provvedimento dirigenziale all'approvazione della graduatoria, alla concessione dell'aiuto e all'impegno della spesa, nei limiti delle disponibilità a bilancio e ne dà comunicazione agli interessati.
- 8.4 Considerato che i beneficiari, operando senza fine di lucro, spesso non possono disporre di adeguati fondi per svolgere e/o portare a termine l'iniziativa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente può essere concesso un **anticipo pari all'50%** del contributo concesso o pari **all'80%** previa stipula di fidejussione bancaria, compatibilmente alla disponibilità di cassa.
- 8.5 La documentazione utile al saldo deve essere presentata completa, a manifestazione ultimata, entro il **31 ottobre**, fatta eccezione per le associazioni o enti che hanno ancora eventi in calendario dopo il 15 ottobre, per i quali la scadenza è fissata al giorno 30 novembre. In applicazione delle disposizioni imposte dal bilancio regionale armonizzato, il mancato rispetto della scadenza del 31 ottobre, non garantirà la liquidazione del contributo in oggetto nell'anno in corso. Per le manifestazioni aventi in calendario eventi previsti dopo il 15 ottobre, la scadenza di presentazione della documentazione utile al saldo è fissata entro la data del 10 dicembre. La liquidazione del contributo in oggetto, in tal caso, nei limiti delle disponibilità di cassa, sarà garantita entro la fine del mese di gennaio dell'anno seguente.
- 8.6 La documentazione deve essere presentata utilizzando i facsimili appositamente predisposti corredati di:
- a) rendiconto consuntivo dettagliato delle spese sostenute per la manifestazione firmato dal legale rappresentante;
 - b) rendiconto consuntivo dettagliato delle entrate percepite per la manifestazione firmato dal legale rappresentante;
 - c) giustificativi di pagamento secondo quanto previsto al punto 9;
 - d) dichiarazione attestante che l'importo del contributo, sommato ad eventuali entrate, non supera l'importo delle spese sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - e) relazione dettagliata finale dell'iniziativa dove emergano gli obiettivi raggiunti.

9. Giustificativi di spesa

- 9.1 Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:
- a) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a

cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

- b) **Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) **MAV** (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

10. Commissione tecnica

10.1 Per le finalità di cui al successivo punto è istituita una commissione tecnica composta da:

- a) il coordinatore del dipartimento agricoltura, o suo delegato, con funzione di presidente;
- b) il dirigente della struttura regionale competente;
- c) il funzionario dell'ufficio competente;
- d) almeno un tecnico dell'ufficio competente.

10.2 La commissione tecnica esercita le seguenti funzioni:

- a) assegna il punteggio all'intervento proposto in funzione dei giudizi attribuiti ai singoli aspetti di cui al punto 7.1 e determina la spesa ammissibile;
- b) procede, su richiesta del responsabile dell'istruttoria, alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita;
- c) esamina le richieste di riesame di determinazioni assunte dall'ufficio competente;
- d) definisce gli eventuali ulteriori criteri di dettaglio per la gestione degli aiuti qualora risultino insufficienti le norme tecniche contenute nelle presenti disposizioni.

10.3 Le decisioni di cui al punto 10.2 sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese.

11. Adempimenti dei beneficiari

11.1 Il supporto dell'Amministrazione dovrà essere adeguatamente messo in evidenza, attraverso l'apposizione del relativo logo istituzionale sul materiale di comunicazione e promozionale (dépliants, manifesti, locandine, sito web, pubblicità, calendari, ecc.).

11.2 Il materiale promozionale dovrà essere visionato dalla Struttura competente prima della stampa. Lo stesso materiale stampato dovrà, inoltre, pervenire alla sede dell'Assessorato per essere diffuso e/o affisso nelle bacheche dello stesso e inviato tramite mail per una promozione sui canali web della Regione.

- 11.3 Nelle buvette e nei punti di ristoro allestiti in occasione delle manifestazioni sia preferito l'utilizzo di vini valdostani e nella somministrazione dei pasti sia preferito l'utilizzo di prodotti valdostani.

12. Controlli e revoche

- 12.1 Il rispetto delle tempistiche e il controllo sulle dichiarazioni rese dal beneficiario è effettuato dal responsabile dell'istruttoria su tutte le domande in corso di istruttoria. L'Amministrazione può procedere a controlli amministrativi, verifiche in loco, anche a campione. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità saranno applicate le disposizioni contenute nella legge regionale 3 agosto 2016, n. 17.
- 12.2 La revoca totale o parziale degli aiuti di cui alle presenti disposizioni è disposta con provvedimento del dirigente nei seguenti casi:
- a) il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
 - b) il beneficiario fornisce, ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente;
 - c) beneficiario pubblica materiale di comunicazione omettendo l'apposizione del logo istituzionale oppure ne adotta uno diverso, pur con la scritta Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste;
 - d) il beneficiario viola gli obblighi previsti dal punto 11.3 in merito all'utilizzo di prodotti locali nei punti ristoro. In casi eccezionali, legati ad esempio a fattori climatici e produttivi avversi la carenza di prodotto locale potrà essere integrato con prodotto nazionale, previa autorizzazione dell'Amministrazione;
 - e) le iniziative e/o manifestazioni hanno avuto svolgimento in luoghi o date diverse da quelli programmati, in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Nei casi più gravi è prevista la revoca del contributo, mentre negli altri casi sarà applicata la riduzione della spesa ammissibile in misura proporzionale all'errore e/o irregolarità riscontrata.

- 12.3 La revoca comporta il disimpegno delle somme non liquidate e l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato di una penale pari al 10 per cento del medesimo ammontare. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
- 12.4 La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al punto 12.3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.